

29.9.2023

A9-0271/101

Emendamento 101

Maria Spyra

a nome del gruppo PPE

João Albuquerque

a nome del gruppo S&D

Jutta Paulus

a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione

Maria Spyra

Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele
(COM(2022)0748 – C9-0433/2022 – 2022/0432(COD))

A9-0271/2023

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 18 – lettera b

Regolamento (CE) n. 1272/2008

Articolo 37 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

2. I fabbricanti, gli importatori o gli utilizzatori a valle di sostanze possono presentare all'agenzia una proposta di classificazione ed etichettatura armonizzate delle sostanze e, se del caso, di limiti di concentrazione specifici, fattori M o stime di tossicità acuta, a condizione che per tali sostanze non vi sia una voce nell'allegato VI, parte 3, in relazione alla classe di pericolo o alla differenziazione interessata dalla proposta.";

Emendamento

2. I fabbricanti, gli importatori o gli utilizzatori a valle di sostanze possono presentare all'agenzia una proposta di classificazione ed etichettatura armonizzate delle sostanze e, se del caso, di limiti di concentrazione specifici, fattori M o stime di tossicità acuta, a condizione che per tali sostanze non vi sia una voce nell'allegato VI, parte 3, in relazione alla classe di pericolo o alla differenziazione interessata dalla proposta. ***Se una proposta di classificazione ed etichettatura armonizzate riguarda un gruppo di sostanze, queste ultime sono raggruppate sulla base di criteri scientifici chiari (specificati nell'allegato XI, punto 1.5, del regolamento REACH), compresi la somiglianza strutturale e profili di pericolo simili basati su dati probanti.***

Or. en

29.9.2023

A9-0271/102

Emendamento 102

Maria Spyra

a nome del gruppo PPE

João Albuquerque

a nome del gruppo S&D

Anja Hazekamp

a nome del gruppo The Left

Jutta Paulus

a nome del gruppo Verts/ALE

Martin Hojsik

a nome del gruppo Renew

Relazione

A9-0271/2023

Maria Spyra

Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele
(COM(2022)0748 – C9-0433/2022 – 2022/0432(COD))

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 23

Regolamento (CE) n. 1272/2008

Articolo 48 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. *L'uso di asserzioni ambientali di cui all'articolo 2, lettera o), della direttiva 2005/29/CE è vietato per le sostanze e miscele classificate come pericolose a causa delle loro proprietà mutagene sulle cellule germinali, cancerogene, tossiche per la riproduzione, di interferente endocrino per la salute umana o per l'ambiente, persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT), molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB), persistenti, mobili e tossiche (PMT) o molto persistenti e molto mobili (vPvM);*

Or. en

29.9.2023

A9-0271/103

Emendamento 103

Maria Spyra

a nome del gruppo PPE

Relazione

A9-0271/2023

Maria Spyra

Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele
(COM(2022)0748 – C9-0433/2022 – 2022/0432(COD))

Proposta di regolamento

Allegato II – punto -1 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1272/2008

Allegato II – Parte 3 – punto 3.1.1.1

Testo in vigore

Emendamento

3.1.1.1. Imballaggi di qualunque capienza contenenti sostanze o miscele fornite al pubblico e classificate per la tossicità acuta (categorie da 1 a 3), STOT — esposizione singola (categoria 1), STOT — esposizione ripetuta (categoria 1) o corrosione della pelle (categoria 1) sono muniti di chiusura di sicurezza per bambini.

-1 *Nella parte 3, il punto 3.1.1.1. è modificato come segue:*

Imballaggi di qualunque capienza contenenti sostanze o miscele fornite al pubblico e classificate per la tossicità acuta (categorie da 1 a 3), STOT — esposizione singola (categoria 1), STOT — esposizione ripetuta (categoria 1), corrosione della pelle (categoria 1) **o gravi danni oculari (categoria 1) con $pH \leq 2$ o $pH \geq 11,5$** sono muniti di chiusura di sicurezza per bambini.

Or. en

(Regolamento (CE) 1272/2008, allegato II, parte 3, punto 3.1.1.1)